



Comune di Scandicci
Provincia di Firenze

SETTORE
DIREZIONE GENERALE

DETERMINAZIONE N. 44 DEL 03-07-2013

OGGETTO: *Lite innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. Proposizione del ricorso introduttivo. Impegno spesa per onorari di causa. (Riferimento Ufficio Avvocatura Comunale n. 315/2013)*

IL RESPONSABILE DELLA
U.O.A. AVVOCATURA COMUNALE

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

RICHIAMATO l'art. 67 dello Statuto Comunale vigente relativo alle competenze dirigenziali;

PREMESSO che in data 7.06.2013, è stata notificata a questa Amministrazione Comunale, da parte della A.V.C.P. deliberazione n. 21 del 9 maggio 2013 avente ad oggetto "Indagine sugli affidamenti acquisiti dalla società Consiag Servizi s.r.l. da pubbliche amministrazioni";

RILEVATO che questa Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno impugnare la suddetta deliberazione;

CONSIDERATO CHE:

- l'impugnazione dovrà essere proposta dinanzi al TAR Lazio, competente per territorio ai sensi del d.lgs. n. 104/2010, e che pertanto si è reso necessario individuare, unitamente al difensore interno del Comune di Scandicci, anche il legale presso cui eleggere domicilio nel foro di Roma;
- l'Ufficio Avvocatura ha, pertanto, contattato il Prof. Avv. Marcello Cecchetti, con studio in Roma, via Antonio Mordini n. 14, in quanto professionista stimato e di fiducia, di cui l'Amministrazione Comunale ha già avuto modo di avvalersi;
- in data 27/06/2013, il prof. avv. Marcello Cecchetti ha trasmesso preventivo di spesa protocollato al n. 25940/2013, dell'importo complessivo di € 2.400, oltre IVA al 21% e CAP al 4% ed eventuali spese vive, oltre il 50% delle spese di giudizio eventualmente liquidate dal giudice;

PRESO ATTO che conseguentemente, con determinazione n. 42 del 28.06.2013 del Dirigente del Settore Direzione Generale, al cui testo integralmente ci si riporta, è stato deciso di proporre ricorso avverso la suddetta deliberazione della A.V.C.P., individuando quali difensori cui conferire mandato, anche disgiunto fra loro, per la rappresentanza processuale dell'Amministrazione Comunale nella suindicata causa l'avv. Claudia Bonacchi, legale interno del Comune di Scandicci ed il prof. avv. Marcello Cecchetti, eleggendo il domicilio legale presso lo Studio di quest'ultimo a Roma, Via Antonio Mordini n.14;

RILEVATO, altresì, che con tale atto è stato disposto che l'impegno di spesa sarebbe stato assunto con determinazione dell'Avvocatura Comunale sul capitolo di propria competenza;

RICHIAMATA la determinazione del Settore Direzione Generale n. 66 del 15.11.2010 con cui sono state attribuite alla sottoscritta, fra l'altro, le funzioni inerenti alla gestione delle risorse finanziarie;

PRESO ATTO che con delibera n. 53 del 27.06.2013 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2013 e che la Giunta Comunale, con atto n. 110 del 28.06.2013, ha approvato il PEG / PDO 2013;

VISTA la L. n. 217 del 17.12.2010 di conversione del D.L. 187/2010, con cui è stata modificata la L. n. 136 del 13.08.2010 circa la tracciabilità dei flussi finanziari;

RILEVATO CHE:

- l'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici dei lavori, servizi e forniture (c.d. AVCP), con determinazione del 7 luglio 2011 concernente le linee guida dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 L. 136/10, (determinazione n. 4), al punto 4.3 in merito ai servizi legali, ha affermato che il patrocinio legale, cioè il contratto volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di difesa giudiziale del cliente, sia inquadrabile nell'ambito della prestazione d'opera intellettuale in base alla considerazione per cui il servizio legale, per essere oggetto di appalto, richiede qualcosa in più, un quid pluris per prestazione o modalità organizzativa;
- la AVCP ribadisce (nelle sezione faq del proprio sito web) che i contratti di patrocinio legale, volti a soddisfare il solo bisogno di difesa giudiziale del cliente, non sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità;

DATO INFINE ATTO CHE:

- la deliberazione del 2 marzo 2011 del Garante per la protezione dei dati personali, avente ad oggetto "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web" prevede un quadro di garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere anche dati giudiziari;
- in considerazione di tale deliberazione, gli atti volti alla identificazione del procedimento giudiziario di cui trattasi sono presso l'Ufficio Avvocatura Comunale al fine di rispettare le citate linee guida del Garante Privacy (riferimenti dell'Ufficio Avvocatura: n. 315/2013);

RITENUTO opportuno procedere alla pubblicazione del presente atto anche ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 33/2013;

VISTO da ultimo l'art. 4, comma 4, dello stesso medesimo D.Lgs. n. 33/2013, che dispone che, nei casi in cui le norme di legge prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione;

DETERMINA

Di assumere impegno spesa di € 3.500,00 a seguito del preventivo, prot. n. 25940 del 28.06.2013, al cui dettaglio integralmente ci si riporta, dell'Avv. Marcello Cecchetti, con Studio in Roma, via A. Mordini 14, (P. IVA 04621680489), al fine di proporre ricorso avverso la deliberazione della A.V.C.P. n. 21 del 9 maggio 2013 dinanzi al TAR Lazio

Di dare atto che la copertura finanziaria della suddetta spesa di € 3.500,00 trova imputazione sul capitolo 47010/ 1 "Onorari e spese di causa" del bilancio relativo all'esercizio finanziario dell'anno 2013. (Impegno n. 1021/2013).

Di trasmettere il presente atto al Messo Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per la durata di quindici giorni.

IL RESPONSABILE DELLA
U.O.A. AVVOCATURA COMUNALE
AVV. CLAUDIA BONACCHI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, del D.Lgs. 82/2005, e norme collegate.